

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Riferimenti Normativi

DPR dell'8/03/1999 n. 275

DPR del 6/11/2000 n. 347

artt. 7 - 10 del D.L.n. 297 del 16 aprile 1994

C.M. 14.10.1992, n 291

C.M. n. 623/1996

ARTICOLO 1. - FINALITÀ

1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi ad attività sportive costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e un aspetto dei percorsi assistiti di Alternanza Scuola-Lavoro del Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale Statale "Alfredo Casardi" e sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività costituiscono parte integrante delle discipline curriculari e, come tali, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Esse devono servire a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni di lezione.
2. Il Liceo Statale "A.Casardi", anche tramite la sua articolazione interna per indirizzi, procede all'inizio dell'anno ad una precisa programmazione di tali attività in accordo con il PTOF così come per tutte le altre attività didattiche.
3. Lo scopo del viaggio di istruzione o della visita guidata è quello di potenziare e integrare le conoscenze in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica, mentre la scelta dei luoghi meta del viaggio o della visita deve essere fatta sulla base di diversi fattori quali:
 - la finalità del viaggio della visita;
 - la fascia di età degli alunni interessati;
 - le conoscenze e le competenze degli alunni interessati;
 - le motivazioni di cui sono portatori gli alunni interessati;
 - i temi che si pensa di integrare e approfondire con il viaggio o la visita.

Trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, che coinvolgano l'intervento di tutti gli

Organi collegiali della Scuola quali il Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. Da qui la necessità della formulazione e dell'adozione di uno specifico Regolamento per definire gli adempimenti connessi con dette attività e le figure coinvolte con i relativi compiti.

I viaggi d'istruzione sono sicuramente parte integrante dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica e costituiscono, senza dubbio, un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica e un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che vengono apprese attraverso l'insegnamento delle discipline curricolari e i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e della responsabilizzazione di gruppo favorendone la socializzazione.

ARTICOLO 2 - LE TIPOLOGIE DI VIAGGI

1. I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

A) Viaggi di interesse culturale.

I viaggi di interesse culturale si distinguono in viaggi in località italiane e in viaggi all'estero.

I viaggi da effettuare in località italiane hanno la finalità e l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.

I viaggi da effettuare all'estero hanno la finalità e l'esigenza di osservare ed analizzare la realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro Paese.

B) Viaggi connessi ad attività sportive.

Tale tipologia di viaggi ha l'identica valenza formativa dei viaggi di tipo A).

Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali, le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica-culturale.

C) Visite guidate.

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, o anche in parti di essa (es. in una mattinata) presso mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

ARTICOLO 3 - ORGANI COMPETENTI

1. I Viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere strettamente correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti didattici e formativi presenti nel P.T.O.F. e pertanto gli organi collegiali interessati sono diversi.
2. Il Collegio dei Docenti incarica la Commissione Viaggi a fornire gli orientamenti di programmazione educativa e didattica e a proporre le mete da sottoporre ai Consigli di Classe.
3. I Consigli di classe scelgono tra le proposte della Commissione viaggi, la meta più funzionale in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe e individuano i docenti accompagnatori.
4. Il Consiglio di Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti i viaggi di istruzione su cui si esprime e delibera.

ARTICOLO 4 - DESTINATARI

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero non inferiore alla metà più uno degli alunni delle classi stesse. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che il Consiglio di classe, per comprovati motivi, ritenga di non far partecipare. Deroghe a tale criterio possono essere adottate dal Dirigente scolastico, ma nella misura massima di un alunno per classe.
2. Tutti gli alunni partecipanti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento e di valido documento sanitario.
3. Tutti gli alunni potranno partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. I genitori devono essere messi al corrente del programma dettagliato del viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con relativi recapiti ed ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.
4. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori e della dichiarazione che solleva i Docenti e la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non imputabili all'incuria dei Docenti accompagnatori.
5. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.
6. Gli alunni in situazione di disabilità possono partecipare ai viaggi di istruzione con la presenza dei docenti di sostegno e, se questi ultimi non si sono resi disponibili o ne sono impediti per altri motivi, è necessaria l'accompagnamento di un docente del consiglio di classe o di un parente stretto.

ARTICOLO 5 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti delle classi interessate al Viaggio da effettuare. Per i viaggi connessi alle attività sportive dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline.
2. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di almeno 1 ogni 15 alunni. Questo rapporto può essere elevato fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni.
3. Qualora il numero di alunni partecipanti ad un viaggio sia elevato è opportuno dividere i partecipanti in due gruppi che, pur partecipando allo stesso viaggio, lo effettuino in momenti differiti (anche di un solo giorno).
4. In casi particolari è consentita la partecipazione dei Collaboratori scolastici per la vigilanza degli alunni, se il Dirigente Scolastico lo riterrà opportuno, sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di istituto.
5. Per effettuare con congruo anticipo lo svolgimento delle procedure legate al viaggio di istruzione delle classi che nell'anno scolastico successivo frequenteranno l'ultimo anno, si indicherà la meta del viaggio nell'ultimo consiglio della quarta classe (mese di aprile), in modo da poterlo realizzare entro il I quadrimestre dell'anno scolastico successivo, al fine di consentire agli studenti un attento lavoro preparatorio per gli Esami di Stato.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA'

1. Responsabilità dei docenti

I docenti accompagnatori sono tenuti:

- alla conoscenza e al rispetto delle norme previste dalla C. M. 2 ottobre '96, n.623, integrata al 2002;
- ad accertarsi che gli allievi partecipino effettivamente alle attività previste dal viaggio di istruzione;
- alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

2. Responsabilità degli alunni

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti, senza assumere iniziative autonome. Gli allievi sono tenuti al

rispetto delle regole suggerite dai docenti, anche quando essi non sono docenti della classe, e in particolare a:

- rispettare l'ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei.);
- rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del servizio);
- non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti accompagnatori;
- non fare ricorso a bevande alcoliche o superalcoliche o sostanze comunque alteranti;
- non utilizzare il cellulare in modo improprio, pena il ritiro temporaneo da parte dei docenti e la riconsegna esclusivamente ai genitori.

3. Responsabilità delle famiglie

Le famiglie sono tenute a:

- comunicare con largo anticipo alla scuola le eventuali patologie e le terapie che si rendano necessarie, fermo restando che i docenti non si assumono la responsabilità della somministrazione dei farmaci;
- La scuola non è tenuta al rimborso della quota versata in caso di mancata partecipazione al viaggio di istruzione, per qualsivoglia motivo, qualora la procedura amministrativa sia stata già espletata,
- accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, perché i docenti ne sono responsabili solo nei tempi programmati;
- assicurarsi che i propri figli intraprendano il viaggio in buone condizioni di salute e che non portino con sé alcool o sostanze alteranti.

4. Qualora durante il viaggio non vengano rispettate le norme di comportamento e di sicurezza o si verificano problemi di salute che interferiscano con il normale svolgimento del viaggio secondo il programma previsto, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia che, a sue spese, dovrà immediatamente recarsi a riprendere il proprio figlio.

ARTICOLO 6: DURATA DEI VIAGGI, DESTINAZIONI E DATE

1. I viaggi di istruzione hanno, di norma, una durata così articolata:


- per le classi Prime giorni 1
- per le classi Seconde giorni 1
- per le classi Terze giorni 4
- per le classi Quarte giorni 4
- per le classi Quinte giorni 6

2. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

3. Riguardo le date e le destinazioni le proposte saranno avanzate dalla Commissione Viaggi che le sottoporrà ai competenti organi collegiali quali Collegio Docenti e Consiglio di istituto.

4. Le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte potranno recarsi solo in località italiane; le classi Quinte potranno recarsi anche in località straniere.

Banletta, il 03-10-2018
Il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Lagrasta



Il Presidente del Consiglio di Istituto

prof.ssa Gaia Sanitate
Gaia Sanitate

Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/10/2018 n. 116